

Condizioni generali applicabili al contratto «Credito in contanti Plus»

1. Per facilitare la comprensione del testo, la banca rinuncia alla doppia formulazione del maschile e del femminile.
2. a) Tutte le comunicazioni della banca (compresi gli estratti conto, le circolari e le revoche) sono considerate come validamente recapitate, se sono state inviate all'ultimo indirizzo postale fornito dal cliente. Il cliente riconosce esplicitamente la validità e il vincolo giuridico del recapito della posta tramite le moderne tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, l'invio di SMS o simili, e questo per tutta la corrispondenza scambiata tra il cliente e la banca (p.es. richiami, estratti conto). Per quel che concerne i punti per i quali né le condizioni del presente contratto, né una disposizione legale obbligatoria necessitano la forma scritta, è sufficiente l'invio dell'informazione all'ultimo indirizzo di posta elettronica conosciuto del cliente, numero di cellulare o simili. È ammessa come data di spedizione la data che figura sulle copie, sulle liste di spedizione o supporti simili dei quali dispone la banca. Il cliente è d'accordo che terzi incaricati dalla banca, sul territorio nazionale o all'estero, trasmettano o trattino dei dati: in questo contesto, egli rinuncia al segreto bancario svizzero e accetta in modo particolare il trasferimento dei dati tramite l'estero.
 - b) Il danno causato dall'utilizzo della posta, del telefono, del telex o di altri mezzi di trasmissione, segnatamente in seguito a perdite, ritardi, malintesi, documenti danneggiati o realizzati in esemplari doppi, errori di trasmissione, errori o disturbi tecnici, interruzioni temporanee dell'esercizio o intrusioni illegali nei sistemi informatici (del cliente o di terzi), così come nei sistemi o nelle reti di trasmissione accessibili a tutti, è a carico del cliente, se la banca rispetta l'usuale diligenza commerciale.
 - c) Il cliente si impegna a informare immediatamente la banca di un eventuale cambiamento di indirizzo del suo domicilio personale o dell'indirizzo al quale deve essere inviata la corrispondenza relativa al contratto. I costi sopportati dalla banca per garantire la raggiungibilità del cliente (in particolare le ricerche destinate a determinare l'indirizzo), sono a carico del cliente.
3. La banca si riserva il diritto di verificare ancora la capacità creditizia del cliente. Fino al versamento del credito la banca può ritirarsi dal contratto senza indurlo a recedere.
4. La banca addebita mensilmente gli interessi del credito in base ai tassi in vigore di volta in volta. L'addebito degli interessi inizia il primo giorno feriale dopo il prelievo e termina il giorno del rimborso.
5. La banca si riserva il diritto di fatturare delle spese di amministrazione di CHF 20.- per ogni prelievo effettuato sul conto nei limiti del credito accordato. Di norma, la banca addebita al cliente le spese supplementari da questi causate. Per ogni sollecito sarà fatturata al cliente una spesa di CHF 40.-. Inoltre, le telefonate e la corrispondenza eventualmente necessarie in questo contesto saranno addebitate al cliente secondo il loro costo effettivo. Qualora, nell'ambito di una situazione d'incasso, fosse necessario che un rappresentante della banca si rechi di persona dal cliente, a questi verrà fatturata una spesa forfettaria di CHF 200.-. Delle eventuali spese di esecuzione saranno parimenti a carico del cliente. Inoltre, le ricerche di indirizzi possono essere fatturate a CHF 40.- e ogni estratto conto supplementare richiesto dal cliente può essere fatturato a CHF 25.-. In caso di risoluzione anticipata del contratto, la banca può fatturare al cliente fino a CHF 150.- per il disbrigo. Per i versamenti allo sportello postale può essere addebitata al cliente una spesa di CHF 3.50 per ogni ordine eseguito. Ulteriori tasse e spese fuori dall'ambito d'influenza della banca saranno anch'esse addebitate al cliente in base al principio di causalità.
6. La banca invia periodicamente al cliente un estratto conto che ricapitola gli accrediti, gli addebiti e il saldo. L'estratto conto è considerato come approvato se nessun avviso scritto di opposizione del cliente è recapitato alla banca entro 30 giorni dall'invio dell'estratto conto. Il cliente deve firmare l'approvazione dell'estratto conto, se la banca glielo richiede.
7. La banca ha un diritto di compensazione su tutti gli averi e i valori patrimoniali che il cliente detiene presso di essa. L'accreditato non è autorizzato a compensare eventuali pretese con le sue obbligazioni nei confronti della banca. Tale divieto di compensazione resta in vigore anche in caso di fallimento, dilazione concordataria e insolvenza della banca. La cessione parziale o completa a terzi di pretese nei confronti della banca da parte dell'accreditato è proibita.
8. a) Responsabile per il trattamento dei dati personali del cliente è in linea di principio la banca. Essa tratta i dati concernenti il cliente (dati del cliente) nella misura in cui sia necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto con il cliente o per lo svolgimento di misure precontrattuali su richiesta del cliente e per finalità con ciò compatibili. Entro questi limiti, la banca tratta i dati del cliente, in particolare, per l'esecuzione di processi aziendali, per garantire la sicurezza informatica e per la gestione dei sistemi, per il calcolo di rischi di credito rilevanti ai fini commerciali, per la gestione dei rapporti contrattuali (ad es. trattamento delle domande ed esecuzione dei contratti, attuazione del contratto, misure di incasso e comunicazione con il cliente) e per attività di marketing. Per tali finalità essa può anche effettuare profilazioni risp. creare e trattare profili della personalità.
 - b) Per la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto, la banca può prendere in particolare tutte le informazioni necessarie sul cliente connesse all'esame della domanda e all'esecuzione del rapporto contrattuale presso terzi, ad es. presso altre società del gruppo Cembra («società di gruppo»; una lista di volta in volta aggiornata è reperibile sul sito www.cembra.ch/gruppo), presso terzi autorizzati dal cliente (ad es. banche), presso uffici, agenzie d'informazioni attive nel settore economico, l'Ufficio centrale per le informazioni sui crediti (ZEK) nonché la Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO) e può comunicare il contratto e la sua esecuzione allo ZEK e all'IKO. Eventuali blocchi dei dati disposti dal cliente s'intendono rimossi nei confronti della banca. Il cliente prende inoltre atto che in caso di una nuova domanda di credito risp. leasing, su richiesta, la ZEK e l'IKO informeranno gli istituti di credito a esse affiliati in merito agli obblighi di credito esistenti.
 - c) Inoltre, la banca tratta i dati del cliente per la salvaguardia dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi (ad es. agenti/intermediari e imprese d'assicurazione) e/o del cliente, nella misura in cui non prevalgano interessi opposti del cliente. La banca e le sue società di gruppo possono, entro questi limiti, scambiarsi reciprocamente i dati del cliente per finalità di analisi del rischio di credito e lotta alle frodi. La banca può inoltre utilizzare i dati derivanti dalla relazione commerciale per finalità di marketing. Società di gruppo e terzi possono far pervenire al cliente informazioni personalizzate e consulenze individuali in merito a offerte di prodotti o servizi della banca. Il cliente accetta con la stipulazione del presente contratto che la banca gli trasmetta le relative informazioni e offerte di consulenza anche tramite mezzi di comunicazione elettronici, incluse e-mail o SMS. Il cliente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing, comunicandolo per iscritto alla banca. Oltre a ciò, il cliente può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al recapito di informazioni e offerte di consulenza tramite mezzi di comunicazione elettronici, comunicandolo per iscritto alla banca.
 - d) In relazione alla stipulazione o all'esecuzione del presente contratto, la banca può scambiare i dati del cliente con terzi, ad es. con agenti, intermediari, imprese d'assicurazione e autorità. Per il trattamento dei dati del cliente da parte di questi terzi si applicano ogni volta le disposizioni relative alla protezione dei dati dei terzi in questione.
 - e) Inoltre, la banca può esternalizzare in parte i propri servizi a società di gruppo e a terzi in Svizzera e all'estero («fornitori di servizi»), in particolare nei settori dello svolgimento di processi aziendali, della sicurezza informatica e della gestione dei sistemi, della ricerca e della prospezione di mercato, della verifica della solvibilità, del calcolo di rischi di mercato e della gestione dei rapporti contrattuali (ad es. trattamento delle domande ed esecuzione dei contratti, incasso e comunicazione con il cliente). Oltre a ciò, la banca può incaricare fornitori di servizi di effettuare l'invio fisico o elettronico delle informazioni e delle offerte di consulenza. Questi fornitori di servizi trattano i dati del cliente su incarico e secondo le istruzioni della banca.
 - f) Qualora la banca intenda comunicare dati del cliente in uno Stato che non garantisce un'adeguata protezione, essa assicura tramite idonee misure o accordi che i relativi destinatari garantiscano una protezione adeguata dei dati del cliente.
 - g) La banca si riserva di trasferire i dati tramite Internet ai fini della comunicazione con il cliente o con terzi, a condizione che il cliente scelga Internet come canale di comunicazione. Internet è una rete mondiale, aperta e accessibile a tutti. Di conseguenza, la banca non può garantire la confidenzialità dei dati in caso di trasmissione via Internet.
 - h) La banca può trasferire, totalmente o in parte, a società di gruppo e a terzi – sul territorio nazionale e all'estero – unicamente i suoi diritti o i suoi diritti e obblighi derivanti dal rapporto contrattuale incluse eventuali garanzie o il contratto stesso. Il trasferimento include il diritto al trasferimento ulteriore in Svizzera e all'estero. La banca può rendere accessibili ai titolari del diritto summenzionato i dati connessi al rapporto contrattuale.
 - i) **Per quanto concerne i trattamenti dei dati menzionati alla presente cifra 8, il cliente rinuncia espressamente al segreto bancario.** Ulteriori informazioni relative alla protezione dei dati sono disponibili nell'Informativa sulla protezione dei dati della banca (www.cembra.ch/it/informativa-sulla-protezione-dei-dati/).
9. I prelievi, le spese accumulate e gli addebiti per spese non devono eccedere il limite di credito. Nel caso di un eventuale sorpasso del limite di credito, il cliente si impegna a rimborsare la differenza alla banca entro 10 giorni.
10. a) Se a fine mese il conto presenta un saldo a favore della banca (risultante da utilizzi del credito, interessi ecc.), il cliente è tenuto a rimborsare la somma minima della mensilità prevista nel contratto, al più tardi entro la data menzionata nel contratto (data di scadenza). La banca può, a sua discrezione, imputare il pagamento del cliente a degli importi aperti specifici. Resta riservata l'applicazione di disposizioni legali imperative in materia di rimborso e di rimborso parziale. Non è tenuto nessun conto su base creditrice. Di conseguenza non vengono accreditati interessi su un eventuale saldo a favore del cliente.
 - b) Se il cliente dovesse morire prima di avere rimborsato la totalità della linea di credito richiesta, il saldo del debito (capitale, interessi e spese) è in principio donato fino a un importo di CHF 60'000.-. Se, al momento della conclusione del contratto, il cliente soffre di importanti infermità, malattie o conseguenze di infortunio, delle quali egli ha o dovrebbe avere conoscenza, e se egli decede in seguito a una di queste malattie, infermità o conseguenze di infortunio, la banca può donare il saldo del debito fino al 50%. Il cliente conferma di disporre, attualmente, di una completa capacità di guadagno e di lavoro, e di non trovarsi sotto trattamento o controllo medico.
 - c) Se, nel corso del periodo flessibile, il cliente rimborsa il totale del saldo debitore alla data del pagamento, egli continua a beneficiare della linea di credito, salvo se il cliente informa per iscritto la banca che egli desidera saldare il suo conto. Quando i rimborsi (o i rimborsi parziali) sono stati effettuati, dei nuovi prelievi sono possibili.
 - d) Se, nel corso del periodo contrattuale, il cliente rimborsa di più di una rata mensile, senza tuttavia che questo pagamento copra l'importo del saldo dovuto alla banca in quel momento, il cliente resta tenuto a versare le rate mensili senza interruzione, finché l'importo restante del debito non sia coperto.

Condizioni generali applicabili al contratto «Credito in contanti Plus»

11. a) Se il cliente trasferisce all'estero il suo domicilio o il suo luogo di residenza abituale, la totalità dell'importo del credito in corso diventa immediatamente esigibile.
b) La banca può in ogni momento e senza indicarne i motivi, revocare il contratto o ridurre la linea di credito, in particolare quando il cliente entra nel suo 61° anno di età, quando non rispetta i suoi obblighi di pagamento o altre condizioni contrattuali, come pure in caso di cambiamento della sua situazione finanziaria. Se la banca riduce la linea di credito, il cliente è tenuto a rimborsare l'importo che supera questa nuova linea di credito, tramite i versamenti mensili previsti nel contratto. Se la banca revoca il contratto, il cliente è tenuto a rimborsare l'importo restante secondo i versamenti mensili previsti nel contratto. Se il cliente è in mora per il pagamento di un versamento mensile, l'art. 12 delle presenti Condizioni generali è applicabile.
12. Se il cliente non effettua un pagamento entro la data di scadenza, egli è in mora a partire dal giorno seguente, senza bisogno di richiami. Se il ritardo del pagamento del cliente porta su un importo rappresentante almeno il 10% della linea di credito, il saldo integrale del debito ancora dovuto diventa esigibile. Anche dopo l'entrata in mora, il cliente continua a essere debitore verso la banca degli interessi sul capitale scoperto previsti nel contratto, e questo fino alla completa estinzione del debito.
13. Il presente contratto si basa sull'aliquota per l'imposta sul valore aggiunto in vigore al momento della conclusione del contratto. Se, nel corso della durata contrattuale, una modifica delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto o di altre norme legali, dovesse comportare per la banca delle tasse o degli oneri fiscali complementari, il cliente dichiara fin d'ora di accettare un aumento corrispondente dei suoi obblighi.
14. La banca è autorizzata a modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali di contratto notificando tali modifiche tramite circolare o in altro modo adeguato. Le modifiche sono considerate accettate se entro 4 settimane dall'invio delle modifiche non perviene alla banca l'obiezione per iscritto del cliente.
15. a) Gli accordi particolari al di fuori del presente contratto diventano validi solo dopo l'accordo scritto della banca. Gli accordi complementari passati oralmente non sono validi.
b) La nullità di determinate disposizioni del contratto non infirma né l'efficacia né il carattere obbligatorio delle altre disposizioni.
c) Il presente contratto è redatto in duplice copia, e un esemplare firmato da entrambe le parti è stato consegnato a ciascuna parte.
16. **Tutti i rapporti giuridici tra il cliente e la banca sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero, fatta riserva di disposizioni legali imperative contrarie. Il foro esclusivo per ogni procedura è Zurigo, fatta riserva di un altro foro imperativo.**



Firma John Doe